



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione "Pietro Paci", Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: [info@comlas.org](mailto:info@comlas.org) - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

Oggetto : **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.**

Cari Colleghi

La lettura della norma va fatta in modo integrato con le norme richiamate per rendere più leggibile il testo stesso.

L'elenco delle patologie causa di immunodepressione è ricavato dagli elenchi del Ministero della Salute in materia di immunodepressi e vaccinazioni.

La lettura ed il commento sono aderenti alla norma come scritta.

E' evidente che se emergono suggerimenti sul miglioramento della norma , ce ne faremo portatori presso la presidenza del Consiglio sia per l'assenza di un riferimento ai soggetti già riconosciuti invalidi civili o a quelli che hanno fatto domanda in questo periodo nel quale è impossibile lavorare in sicurezza e quindi riunire le commissioni.

Cordiali saluti a tutti

Il Presidente della COMLAS

Prof. Massimo Martelloni



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione "Pietro Paci", Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: info@comlas.org - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.**

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Art. 26 integrato con le norme richiamate**

*(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

*(h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;*

*i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di*

*comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della*

*misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;),*

dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,**

*(Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici ),*

nonché ai lavoratori in possesso di **certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992,**



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione "Pietro Paci", Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: info@comlas.org - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

*(E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.)*

il **periodo di assenza** dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero** di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9:

*(Art. 19 Misure urgenti in materia di pubblico impiego*

*1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

*165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.*

*2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».*

*3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.*

*4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.*

*5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.)*

**3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige** il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione “Pietro Paci”, Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: info@comlas.org - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.

**5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.** Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

**6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche,** senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

### **Commento nel merito del secondo comma**

La norma è rivolta ai dipendenti pubblici e privati e per il regime dei periodi di assenza per malattia o fattispecie equiparata la norma è rivolta anche all’area medica della specialistica ambulatoriale.

Il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 afferma che , fino al 30 aprile, una fascia di cittadini ascrivibili a categorie fragili rispetto alla aggressione virale da COVID-19 sono tutelati nel senso che è possibile da parte del **medico curante** redigere sia il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o il certificato che attesti la necessità di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La norma afferma per gli aspetti di trattamento economico del lavoratore che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9:

Le categorie fragili soprannominate, che possono ottenere tali certificati, sono:

-I soggetti che siano stati riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi art. 3, comma 3, della legge 104/92;

-I soggetti che siano stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi art. 3, comma 1, della legge 104/92, affetti da patologie correlate ad immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione "Pietro Paci", Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: [info@comlas.org](mailto:info@comlas.org) - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

Pertanto la norma indica la necessità di evidenziare nei soggetti riconosciuti, portatori di handicap , art. 3, comma1:

-1) La categoria dei gruppi di popolazione a rischio di immunodepressione per patologia. Tale categoria è costituita da individui che presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e sviluppare in tal caso complicanze gravi, come da tipologie indicate dal Ministero della Salute , sono individuabili come segue:

- immunodepressione con conta dei linfociti  $CD4 \geq 200/mL$
- infezioni da HIV con conta dei linfociti T  $CD4+ \geq 200/mL$
- diabete
- malattie polmonari croniche
- asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia
- deficienza dei fattori terminali del complemento
- malattie epatiche croniche gravi
- insufficienza renale/surrenalica cronica
- soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati
- leucemia linfatica acuta in remissione, a distanza di almeno tre mesi dal termine dell'ultimo ciclo di chemioterapia e con parametri immunologici compatibili
- soggetti in attesa di trapianto d'organo
- soggetti riceventi fattori della coagulazione concentrati
- soggetti affetti da patologie del motoneurone
- soggetti destinati a terapia immunosoppressiva
- soggetti affetti da neoplasie che possono alterare i meccanismi immunitari
- soggetti con deficit dell'immunità cellulare
- soggetti con disammaglobulinemia o ipogammaglobulinemia



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione “Pietro Paci”, Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: [info@comlas.org](mailto:info@comlas.org) - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

- tossicodipendenti
- pazienti politrasfusi ed emofiliaci
- emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l’ingresso in dialisi
- soggetti affetti da lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani
- soggetti istituzionalizzati in centri per persone con disabilità fisiche e mentali
- emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme
- asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione
- immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo, terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi)
- diabete mellito di tipo 1
- insufficienza renale/surrenalica cronica
- perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento
- difetti congeniti del complemento (C5 - C9)
- difetti dei Toll like receptors di tipo 4
- difetti della properdina
- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
- alcoolismo cronico
- soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
- patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)
- neoplasie diffuse
- trapianto d’organo o di midollo
- patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
- insufficienza renale/surrenalica cronica.



**Associazione Scientifica COMLAS Senza Scopo di Lucro**  
**Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale**

Segreteria Nazionale: PUBLIEDIT s.a.s. Via Roma, n° 22 – 12100 CUNEO – tel. 0171/67224 – fax. 0171/648077  
Sede Legale: Via Roma n°22 – 12100 CUNEO – Codice Fiscale n. 96090500040  
Sede Scientifica: C/o Fondazione "Pietro Paci", Viale Spartaco Lavagnini, n°14 – 50129 FIRENZE  
e-mail: [info@comlas.org](mailto:info@comlas.org) - sito web: [www.comlas.org](http://www.comlas.org)

- asplenia di carattere anatomico o funzionale o soggetti in attesa di intervento di splenectomia in elezione
- immunodeficienze congenite o acquisite quali deficit anticorpale in particolare in caso di deficit della sottoclasse IgG2
- deficit del complemento
- soggetti riceventi trapianto di midollo o in attesa di trapianto di organo solido
- soggetti sottoposti a chemioterapia o radioterapia per il trattamento di neoplasie maligne.

2)Soggetti con esiti di patologie oncologiche;

3)Soggetti sottoposti a terapie salvavita.